REGIONE DEL VENETO
ULSS3 SERENISSIMA

Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. n. 22 del 16.8.2002 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e l'erogatore privato Istituto Piave s.r.l. accreditato per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che la società Istituto Piave s.r.l. è soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per Medicina Fisica e Riabilitativa e Radiologia Diagnostica con provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 2014/497116 del 28/11/2014 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23/12/2016 n. 2137, per l'erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 - Medicina fisica e riabilitazione limitatamente alle prestazioni di terapia fisica; 69 - Radiologia diagnostica;
- che, in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alle DGRV numeri 1765/2012 e s.m.i. e 2166/2017, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'AULSS 3 Serenissima ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Aulss;
- con nota regionale n. 483264 del 27/11/2018 è stato confermato "in capo alle Aziende" [...] UU.LL.SS. "la prosecuzione del pagamento diretto verso i soggetti accreditati fino al completamento del percorso operativo intrapreso dall'Azienda Zero".
- che con nota regionale n. 490124 del 30/11/2018 sono state "Richiamate le funzioni spettanti a Azienda Zero (art. 2 comma 1 lr 19/2016), in particolare la gestione di attività tecnico- specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario riguardante le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT", è stata considerata "la determinazione degli indirizzi dell'Azienda Zero per l'anno 2018 (dgr n. 555/2018)," e con medesima nota la Regione del Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS. di farsi promotrici presso le strutture private accreditate della possibilità, prevista dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di

individuare, dal 1 gennaio 2019 di Azienda Zero quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, prevedendo eventualmente tale modalità di delega negli accordi contrattuali.

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giuseppe Dal Ben con sede legale a Venezia Mestre in via Don Tosatto n. 147, c.f. e p.i. 02798850273

e

la società Istituto Piave s.r.l. con sede legale a Venezia Mestre in Via Piave, 37, c.f. e p.iva 03300680273 nella persona del sig. Lenzoni Paolo in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda

- Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo – contabile;
- si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
    - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
    - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
    - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle

prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

- si impegna ad osservare e ad adempiere a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 29-06-2012 n. 23 in materia di Trasparenza;
- altresì, ai sensi dell'art. 1, co. 125 della L. 124/2017, e con le modalità ivi indicate, pubblica nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti (intendendosi per tali qualsiasi somma erogata dalla PA e dagli enti assimilati che abbia natura di corrispettivo) e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, pena la restituzione delle somme. L'erogatore si impegna ad inviare alla Azienda ULSS, entro 30 giorni dalla pubblicazione, estratto della nota integrativa del bilancio di esercizio a dimostrazione dell'avvenuto adempimento;
- si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Nota Regionale n. 132183 del 27/03/2015 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 2 novembre 2011 "De materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del Decreto Legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)". Entrata a regime della de materializzazione della ricetta S.S.N. (modello rosso) per la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e laboratorio. Linee guida – aggiornamento." e s.m.i.;
- come previsto dalla Nota Regionale n. 490124 del 30/11/2018 e secondo le indicazioni operative fornite dalla Azienda Zero, può avvalersi della facoltà, prevista dal comma 8 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, di individuare Azienda Zero medesima quale soggetto terzo per la trasmissione telematica al

ministero dell'economia e finanza dei dati riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche, impegnandosi fin d'ora a prestare apposita delega finalizzata all'invio del dati.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019. La

revisione del Budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda, la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato

alla Regione e all'Azienda Ulss territorialmente competente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 – Modifiche ed integrazioni all'accordo contrattuale

Eventuali modifiche od integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa

rinvio alle norme del codice civile ed alla normativa di settore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione n. 23006 del 16/06/1999 integrata con prot. n. 0001221 del 09/01/2017 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia 2.

Per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Il Direttore Generale - Dr. Giuseppe Dal Ben

Contratto firmato digitalmente ai sensi di legge.

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante Paolo Lucchi

Venezia Mestre, 13-03-2019

Allegato allo schema di Accordo Contrattuale

relativo al periodo dall'1/01/2019 al 31/12/2019

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA Ulss 3 Serenissima E L'EROGATORE PRIVATO
ACCREDITATO Istituto Piave s.r.l.

Lo schema seguente riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente accordo

REGIONE DEL VENETO

ULSS3 SERENISSIMA

Struttura Accreditata con sede presso il Distretto 2: 445353 - Istituto Piave S.r.l.
Budget contrattato dall'01/01/2019 al 31/12/2019

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI			VOLUME ANNUALE PRESTAZIONI		
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO EURO	PRIORIOTA'
069 - Radiologia Diagnostica	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	€ 37,70	100	€ 3.770,00	B
			€ 37,70	150	€ 5.655,00	C
	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	€ 38,75	100	€ 3.875,00	B
			€ 38,75	150	€ 5.812,50	C
	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	€ 78,15	90	€ 7.033,50	A
			€ 78,15	170	€ 13.285,50	B
			€ 78,15	110	€ 8.596,50	C
	88.75.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE	€ 67,05	110	€ 7.375,50	A
			€ 67,05	115	€ 7.710,75	B
			€ 67,05	110	€ 7.375,50	C
	88.76.1	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	€ 111,65	130	€ 14.514,50	A
			€ 111,65	350	€ 39.077,50	B
			€ 111,65	170	€ 18.980,50	C
	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE	€ 33,45	120	€ 4.014,00	A
			€ 33,45	120	€ 4.014,00	B
			€ 33,45	120	€ 4.014,00	C
	(88.71.4-88.79.9-88.79.1)	ECOGRAFIE VARIE			€ 57.000,00	
	(88.27.2-88.21.2-87.22)	RADIOLOGIA SCHELETRICA CONVENZIONALE			€ 45.000,00	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 69 CONTRATTATE 2019					€ 257.104,25	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2019 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					€ 257.223,00	
056 - Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	€ 14,25	80	€ 1.140,00	C
	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	€ 20,50	40	€ 820,00	A
			€ 20,50	130	€ 2.665,00	B
			€ 20,50	120	€ 2.460,00	C
	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4.	€ 11,15	250	€ 2.787,50	A
			€ 11,15	250	€ 2.787,50	B
			€ 11,15	250	€ 2.787,50	C
	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4.	€ 22,35	250	€ 5.587,50	A
			€ 22,35	1.980	€ 44.253,00	B
			€ 22,35	900	€ 20.115,00	C
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI BRANCA 56 CONTRATTATE 2019					€ 85.403,00	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2019 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE					€ 85.503,20	
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI CONTRATTATE 2019					€ 342.507,25	
IMPORTO TOTALE BUDGET 2019					€ 342.726,20	

L'erogatore deve garantire OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA DAL LUNEDI' AL VENERDI' (EV. SABATO) apertura delle agende dedicate alle RX SCHELETRICHE consentendo l'accesso libero, con contestuale registrazione a Cup, per la prestazione 87.44.1 RX TORACE

Il presente budget è finalizzato all'erogazione di prestazioni in attuazione delle previsioni di cui alle DGRV numeri 1765/2012, 2201/2012 e 2166/2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Data: 22/11/18

Per Azienda ULSS 3 Serenissima

Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione del Veneto

Data: 23-11-2018

Per Istituto Piave S.r.l.

Azienda ULSS 3 Serenissima
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Dionisio Lamanna
Direttore Amministrativo